

182.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4429	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4410
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il Tribunale di Roma)	4427	(Ordini del giorno)	4412
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4428	Ministro del tesoro (Trasmissione di documenti)	4428
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	4428	Missioni vevoli nella seduta del 17 maggio 1995	4426
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4427	Mozioni Onnis ed altri (n. 1-00111), Diliberto e Moroni (n. 1-00114) ed Acquarone ed altri (n. 1-00118) sulla riforma del processo civile (Risoluzioni)	4419
Disegni di legge:		Nomine ministeriali (Comunicazione)	4428
(Annunzio)	4426	Proposta di legge S. 1707 (Approvata dal Senato) n. 2542 (Articoli)	4415
(Approvazione in Commissione)	4427	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 2441:		(Adesione di deputati)	4426
(Articolo unico)	4403	(Approvazione in Commissione)	4427
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4403	(Annunzio)	4426
(Articoli del relativo decreto-legge)	4405	Richieste ministeriali di parere parlamentare	4429
		ERRATA CORRIGE	4429

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995,
N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITÀ (2441)*

—————

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, e 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722 e 28 febbraio 1995, n. 57.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: « i dipendenti pubblici » sono inserite le seguenti: « e per quelli privati »; dopo le parole: « presso le aziende ospedaliere » sono inserite le seguenti: « o gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 1 »; e dopo le parole: « le amministrazioni di appartenenza » sono inserite le seguenti: « o i datori di lavoro ».

All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di ge-

stione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 giugno 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'articolo 3, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo

comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

All'articolo 4:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.” »;

al comma 4, dopo le parole: « preparazioni estemporanee » sono aggiunte le seguenti: « non ripetibili »;

al comma 8, le parole da: « la chiusura » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 30 milioni a lire 50 milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1996 »; dopo le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »; e il secondo periodo è soppresso;

ai commi 2 e 3, capoverso, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1996 »; e ai medesimi commi 2 e 3, capoverso, il secondo periodo è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“ART. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 11. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità, secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria pubblica o privata convenzionata, certificata dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di

lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, il convivente *more uxorio*, i figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui all'articolo 1.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

2. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"ART. 8. — 1. Nello stato di previsione del Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione annua di lire 150 miliardi.

2. Il fondo è destinato all'erogazione degli indennizzi per i danni causati al patrimonio biologico della persona, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, da attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni, effet-

tuate nelle strutture pubbliche e private socio-sanitarie.

3. Le industrie farmaceutiche concorrono al finanziamento del fondo di cui al comma 1 in ragione del 50 per cento della sua dotazione finanziaria, mediante il versamento di una somma calcolata sul fatturato dell'anno precedente relativo ai farmaci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, in base ad un'aliquota determinata annualmente con decreto del Ministro delle finanze".

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del presente articolo ».

L'articolo 7 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere, determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

ARTICOLO 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge. ».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 e per la verifica del rispetto delle medesime.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15

giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del medico prescrivente. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquanta a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegna all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. ».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1. ».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni, garantendo comunque un servizio di farmacia sul territorio.

ARTICOLO 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. Tuttavia la data sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione ».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. Tuttavia la data sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione ».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile

1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato già approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, verrà concessa, da parte del Ministero della sanità, una ulteriore proroga di ventiquattro mesi per l'esercizio delle attività di macellazione, tale da consentire il completamento o la realizzazione dei lavori ».

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. ».

ARTICOLO 7.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia didattica.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al

comma 2 è compreso quello del bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

5. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con pro-

pria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni. ».

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato ».

1. 1.

Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

1. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Gubert.

ART. 4.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

4. 1.

La Commissione.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. In attesa dell'emanazione di una organica disciplina sulla formazione del personale del Servizio sanitario nazionale in materia di organizzazione e gestione dei servizi, a decorrere dal 1° giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione sulle stesse materie per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale e per il personale addetto ai controlli del sistema tariffario di cui all'articolo 9.

2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, le regioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni

universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia didattica.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al comma 2 è compreso quello del bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

5. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

6. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le amministrazioni delle unità sanitarie locali del Friuli-Venezia Giulia, ovvero delle aziende da esse derivanti e costituite in conformità alla specifica normativa, possono procedere alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale assunto a titolo straordinario, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dei successivi prov-

vedimenti regionali attuativi, appartenente al profilo professionale di ausiliario specializzato di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in servizio alla data del 1° ottobre 1994.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1 il personale deve possedere, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'assunzione nel profilo professionale di ausiliario specializzato.

3. Le singole amministrazioni possono istituire corsi di formazione per il personale di cui al presente articolo onde permettere allo stesso di conseguire al termine del corso, previsto il superamento di prove d'esame, una qualifica di specializzazione per la copertura dei relativi posti vacanti alla data del 1° ottobre 1994.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale, assunto per supplenze, che alla data del 1° ottobre 1994 abbia maturato almeno due anni di servizio continuativo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni interessate.

6. 01.

Molinaro.

ART. 9.

Al comma 5, sopprimere le parole: e provinciali.

9. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Gubert.

Al comma 5, sostituire le parole: e provinciali con le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

9. 4.

La Commissione.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992.

9. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Gubert.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 6 prevede la istituzione di un fondo finalizzato al risarcimento dei danni biologici finanziato con il concorso delle industrie farmaceutiche;

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative legislative volte a prevedere una copertura assicurativa obbligatoria del rischio di danno biologico per le industrie farmaceutiche nonché per le strutture pubbliche e private socio sanitarie.

(9/2441/1).

Calderoli.

La Camera,

considerati i ritardi e le incongruenze dell'operato delle Commissioni sanitarie competenti per l'accertamento del danno biologico di cui alla legge n. 210 del 1992 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, come

emerso anche nella discussione della risoluzione n. 7/00149 presso la XII Commissione della Camera

impegna il Governo

a intervenire entro 120 giorni per la costituzione di apposite commissioni periferi-

che regionali che garantiscano competenza relative alle patologie oggetto della legge n. 210 del 1992 e massima celerità.

(9/2441/2).

Tanzarella.

*PROPOSTA DI LEGGE: S. 1707. — INDICAZIONE SULLE
SCHEDE DI VOTAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEI
REFERENDUM POPOLARI (APPROVATA DAL SENATO)
(2542)*

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum* ».

ART. 2.

1. Per i *referendum* già indetti per domenica 11 giugno 1995 l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione dà applicazione alle disposizioni dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dalla presente legge, entro le ventiquattro ore dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*MOZIONI ONNIS ED ALTRI (N.1-00111), DILIBERTO
E MORONI (N. 1-00114) ED ACQUARONE ED ALTRI
(N. 1-00118) SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE*

RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

1) dal 1° maggio 1995 sono formalmente entrati in vigore la riforma del codice di procedura civile e le norme sul giudice di pace;

2) i Presidenti di Corte d'appello, interpellati pochi giorni or sono dal ministro di grazia e giustizia in ordine alle prospettive ed al probabile esito della riforma, hanno concordemente denunciato le gravissime carenze strutturali ed organizzative, certamente insanabili a breve termine, che non consentono di avviare l'applicazione del nuovo rito civile;

3) il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'ordine costituiti presso le sedi dei tribunali e l'Organismo unitario dell'avvocatura hanno invocato in molte occasioni il differimento della data attualmente prevista per l'entrata in vigore della riforma, perché possano esserne verificate le potenzialità eventualmente intervenendo per apportare le necessarie modifiche;

4) le verifiche da ultimo disposte dal Ministero di grazia e giustizia, presso le sedi di Roma, Milano, Bari, Salerno, Como e Latina, hanno oggettivamente confermato l'opportunità di modificare gli aspetti qualificanti delle nuove norme sul processo civile;

5) in particolare, è essenziale distribuire in modo più razionale le competenze del tribunale, del pretore e del giudice di pace;

6) le modifiche auspiccate e da tutti ritenute necessarie per evitare il fallimento della riforma e la conseguente irreversibile crisi della giustizia civile non possono certo essere elaborate ed introdotte rispettando la data di avvio del 1° maggio;

7) sarebbe comunque assolutamente inopportuno rimandare gli interventi e consentire che nel frattempo la riforma entri in vigore, rischiando di adottare correzioni frettolose ed improvvisate, frutto di reazioni emotive, e tali da creare insuperabili difficoltà operative;

8) il ministro di grazia e giustizia, nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si era riservato di decidere sui tempi e sulle modalità dell'entrata in vigore della riforma, preferendo evitare di far conoscere il proprio orientamento;

9) a distanza di pochi giorni, lo stesso ministro, intervenendo in una sede non istituzionale, appariva sensibile ai motivi che rendono giuridicamente inevitabile il differimento che si auspica, ma si dichiarava contrario ad un pur breve rinvio per non chiari motivi di opportunità politica;

10) sollecitato a fornire maggiori chiarimenti presso la più appropriata sede parlamentare, il ministro di grazia e giustizia ha invece trascurato tali inviti ed anzi si è reso promotore della emanazione del decreto-legge che, dettando la disciplina transitoria della legge 26 novembre

1990, n. 353, evidenzia la volontà di confermare comunque la data del 1° maggio per la prima applicazione delle nuove norme sul rito civile;

11) i correttivi apportati con il decreto-legge ora citato soddisfano solo in apparenza le richieste formulate dai più autorevoli esperti del settore. Infatti, sottraendo magistrati e personale dagli uffici giudiziari per la definizione delle cause pendenti secondo il vecchio rito, si pregiudicano ulteriormente le opportunità di un corretto e proficuo avvio del nuovo processo, che non potrebbe in pratica operare per l'assenza delle indispensabili risorse. A nulla vale, poi, prevedere un più ampio ricorso ai vicepretori onorari per definire la fase transitoria, in quanto le carenze riguardano prevalentemente i giudici istruttori, piuttosto che i componenti dei collegi;

12) non sono stati neppure presi dal Governo concreti e stringenti impegni per un previo completamento degli organici e per il potenziamento della formazione e aggiornamento dei giudici di pace; per una razionalizzazione delle competenze per valore e materia del giudice di pace, del pretore e del tribunale; per una incisiva modifica delle norme processuali, con forte attenuazione di quelle preclusioni e decadenze che comprimono e compromettono le effettive possibilità di difesa; per la istituzione di sezioni stralcio destinate allo smaltimento dell'arretrato, con impiego di magistrati e avvocati dotati di qualificanti requisiti; per la previsione di stanziamenti, fin dalla prossima finanziaria, adeguati alla centralità della giustizia civile e alla reale praticabilità delle stesse ipotizzate riforme;

13) gli avvocati, viste così evidentemente disattese le loro richieste, ispirate comunque dalla esigenza di salvaguardare il buon esito della riforma, hanno deliberato uno sciopero su tutto il territorio nazionale, fino al 6 maggio, poi prorogato fino al 27 maggio non essendosi aperti spazi significativi di accoglimento;

14) ulteriori iniziative sono annunciate per i prossimi giorni, in quanto si considera inaccettabile che le sorti della giustizia civile siano decise da considerazioni di natura politica o dalla volontà di un singolo partito, che dimostra di non curarsi delle ragioni tecniche che imporrebbero il rinvio o la sospensione dell'entrata in vigore delle nuove norme;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per sospendere di almeno 12 mesi l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile e del Giudice di pace; dando luogo — in questi mesi — alle modifiche normative ed alle misure strutturali che si rendono palesemente e previamente indispensabili per fare delle riforme non ulteriori fattori di degrado, bensì momenti di reale, deciso e praticabile superamento dei formidabili problemi della giustizia italiana.

(6-00013) « Onnis, Benedetti Valentini, Vietti, Di Muccio, Lantella, Mazzone, Neri, Petrelli, Gissi, Ozza, Devicienti, Mariano, Marino Buccellato Manzoni, Ardica, Pinto, Nicola Parenti, Valensise, Domenico Antonio Basile, Patarino, Pace, Del Prete, Olivieri, Anedda, Gasparri, Salvo, Taddei, Milio, Porcu, Liuzzi, Mastrangelo, Pitzalis, Trantino, Dell'Utri, Cabrini, Epifani, Paola Martinelli, Tofani, Scarpa Bonazza Buora, Mormone, Leonardelli, Gaggioli, Napoli, Selva, Nania, Massidda, Simeoni, Trevisanato, Cicu, Simonelli, Tarditi, Giovanni Marino, Rosso, Baresi, Enzo Caruso, Falvo, Gramazio, Poli Bortone, Savarese, Matteoli, Mazzocchi, Nespoli, Messa, Tascone, Colosimo, Cola, Vincenzo Basile »

La Camera,

premessi che:

la crisi dell'amministrazione della giustizia in Italia ha raggiunto limiti di intollerabilità tali da vanificare la funzione stessa della giurisdizione;

è necessario farsi carico di siffatta situazione di degrado per conseguire un decisivo miglioramento del servizio;

a tal fine deve essere assicurata una costante attenzione ai problemi giudiziari in modo da predisporre rimedi concreti ed adeguati;

in tale ottica si deve tener conto delle preoccupazioni manifestate dall'avvocatura italiana in ordine alla funzionalità del servizio giustizia;

si apprezzano le iniziative del Governo volte ad affrontare il problema della lentezza della gestione della giustizia;

si sottolinea l'opportunità che si dia concreta attuazione alle riforme da tempo approvate in sede legislativa,

impegna il Governo:

alla rapida copertura degli organici dei Giudici di pace, tenendo in particolare conto le richieste degli avvocati che abbiano maturato idonea esperienza;

al miglioramento ed accelerazione delle procedure per la realizzazione delle strutture materiali e per l'adeguamento del personale amministrativo che consentano ai giudici di pace di iniziare in modo adeguato la loro attività;

ad una razionalizzazione delle competenze per valore e per materia, anche mediante aumento della competenza per valore ed eventuale definizione di ulteriori competenze funzionali dei pretori, con conseguente rideterminazione degli altri livelli di competenza;

alla modifica delle norme processuali civili, specie in tema di preclusioni e decadenze, che contemperino esigenze di speditezza e concentrazione con quelle di effettiva difesa;

alla istituzione di sezioni stralcio per lo smaltimento dell'arretrato, prevedendo l'utilizzo di magistrati e di avvocati dotati di requisiti predeterminati;

alla previsione di stanziamenti adeguati alla centralità della giustizia civile, fin dalla prossima finanziaria, nella considerazione che il suo mancato funzionamento costituisce uno dei punti di possibile rottura del rapporto di fiducia fra i cittadini e lo Stato.

(6-00014) « Pinza, Acquarone, Borghezio, Mirone, Paggini, Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Berlinguer, Brugger ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 17 maggio 1995.**

Arata, Vincenzo Bianchi, Bortoloso, Crimi, de Biase Gaiotti, Fumagalli Carulli, Galan, Ghigo, Antonio Guidi, Galileo Guidi, Innocenzi, Latronico, Merlotti, Nan, Occhetto, Tiziana Parenti, Pilo, Sandrone, Segni, Tremaglia.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SARTORI: « Istituzione del ruolo nazionale dei periti danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti » (2533);

VINCENZO BASILE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tossicodipendenza » (2534);

FILIPPI ed altri: « Agevolazioni fiscali a favore delle imprese in caso di reinvestimento degli utili » (2535);

BERGAMO: « Istituzione della zona franca industriale di Corigliano Calabro » (2536);

ANEDDA ed altri: « Riforma dell'Ordinamento professionale forense » (2537);

CACCAVALE ed altri: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante

riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, e norme sulla rappresentatività sindacale » (2538);

BONAFINI ed altri: « Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale » (2539);

BROGLIA: « Ripristino dell'esclusiva titolarità del ministro di grazia e giustizia in materia di iniziativa disciplinare nei confronti dei magistrati » (2540).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 maggio 1995 è stato trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994 » (2541).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge FALVO: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi delitti » (2358) (annunziata nella seduta del 5 aprile 1995) è stata successiva-

mente sottoscritta anche dai deputati RALLO, GISSI, MARINO BUCCELLATO, EPIFANI, AMORUSO, DOMENICO BASILE, COLOSIMO, TATARELLA, REALE, MASELLI, MATTARELLA, LUMIA, SITRA, BONO, STORACE, RICCIO, ZACCHERA, PEZZELLA, MORMOME, MARENCO, ALOI, MUZIO.

La proposta di legge TATTARINI ed altri: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985 n. 752 recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (870) (annunziata nella seduta dell'8 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato UCCHIELLI.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di ieri, martedì 16 maggio 1995, della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

PERABONI ed altri: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile » (456); BECCHETTI: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » (863); « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » (1288), in un testo unificato con il titolo: « Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile » (456-863-1288).

Annuncio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 5 maggio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto dell'11 aprile 1995,

l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Gerardo BIANCO, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro tempore*.

Con lettera in data 5 maggio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 7 aprile 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO e dell'onorevole Maria Pia GARAVAGLIA, ciascuno nella qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Con lettera in data 5 maggio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 aprile 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Bettino CRAXI nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, dell'onorevole Clelio DARIDA nella sua qualità ministro delle partecipazioni statali *pro tempore* e dell'onorevole Valerio ZANONE nella sua qualità di ministro dell'industria *pro tempore*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 2 maggio 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del mese di aprile 1995, unitamente alle deliberazioni ed agli allegati relativi (doc. VI, n. 3).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnato, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 26 aprile 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione concernente lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995, approvata dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 14 dicembre 1994.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera del 15 maggio 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno MATTIOLI ed altri n. 9/1364/33, concernente le misure a sostegno delle situazioni più deboli dell'agricoltura italiana; TANZARELLA ed altri n. 9/1364/23, concernente l'indennizzo per complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie; VIGNERI ed altri n. 9/1364/24, concernente il mantenimento in esercizi successivi di residui in deroga alle norme di contabilità dello Stato; NARDINI ed altri n. 9/1364/31, concernente le provvidenze a sostegno di iniziative musicali; BRACCO ed altri n. 9/1364/36, concernente l'aumento delle disponibilità finanziarie per il Ministero dei beni culturali; LIOTTA ed altri n. 9/1072/1, concernente la predisposizione di una riforma del bilancio dello Stato, accolti o approvati nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 1994, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato 1995.

Con medesima lettera ha altresì trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno DI STASI ed altri n. 9/1365/bis/11, concernente il reperimento di risorse finanziarie per il settore della pesca e VALENSISE ed altri n. 9/1365/bis/14, concernente la liquidazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, accolti nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 1994, nel corso del dibattito del provvedimento collegato 1995.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo e la segreteria della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), della VII Commissione (Cultura, Scienze e Istruzione), della XII Commissione (Affari Sociali) e della XIII Commissione (Agricoltura), competenti per le varie materie.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 maggio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 20 aprile 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente

generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della dottoressa Annalisa VITTORE, del dottor Michele DADDI, del dottor Antonio ZUCARO e del dottor Ubaldo POTI.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rocco FAMILIARI a presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 126 del regolamento, è deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 25 giugno 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 16 maggio 1995, a pagina 4371, è aggiunto, in fine, il seguente ORDINE DEL GIORNO:

La Camera

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto che proroga al dicembre 1999 il Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;

registrando positivamente lo sforzo avviato dal Consorzio di un aggiornamento del Piano di fattibilità per la costruzione del tratto di Canale mancante tra Pizzighettone e Milano;

consapevole che un'opera di così vasta portata richiede un apporto organizzativo e finanziario superiore alle attuali capacità del Consorzio, una attenta valutazione dell'impatto ambientale e, successivamente, un progetto da assegnare con un vero e proprio appalto europeo;

valutando positivamente il grande disegno della Unione europea di modernizzazione delle reti elaborato dal Gruppo Christophersen e approvato dal Consiglio europeo di Essen, disegno che valorizza le nuove forme di trasporto basate sulla multimodalità, sul risparmio energetico e sulle tipologie di trasporto meno inquinanti;

apprezzando inoltre, le innovazioni approvate lo scorso 18 aprile dalla Commissione trasporti del Parlamento Europeo che ha recepito importanti emendamenti di europarlamentari italiani finalizzati ad inserire tra gli orientamenti comunitari per lo sviluppo transeuropeo dei trasporti progetti di rete italiani da co-finanziare, *primi fra tutti l'idrovia padano veneta e il sistema dei porti Po-Adriatico;*

auspicando infine, che il Parlamento Europeo riunito nei prossimi giorni in seduta plenaria approvi la versione definitiva di questo Piano;

impegna il Governo

rispetto alla navigazione del Po ad operare con decisione per arrestare il processo di continuo abbassamento dell'alveo del fiume e al fine di evitare il rischio di future opere di bacinizzazione;

a dialogare con l'Intesa interregionale per la navigazione interna che riunisce Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto per approntare al più presto una riforma e una riorganizzazione complessiva degli Enti e delle Aziende (tra cui il Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po) attualmente operanti nel settore con lo scopo di arrivare alla costituzione di una Società per Azioni che gestisca con efficacia l'intera rete idroviaria Padano-Veneta;

ad attivarsi nelle sedi opportune, presso la Commissione Europea e presso il Commissario ai Trasporti e alle Reti Neil

Kinnock, e soprattutto in previsione dell'apposito Consiglio dei Ministri affinché le nostre delegazioni ministeriali in Europa sostengano con convinzione e determinazione gli emendamenti approvati dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo finalizzati a co-finanziare i progetti di Rete italiani;

a destinare per la realizzazione di questi progetti nell'impostazione della Legge finanziaria 1996 cifre adeguate per non perdere quote consistenti di co-finanziamento previste dal nuovo Piano europeo.

(9/2417/1) « Pezzoni, Biricotti, Angelini, Superchi, Rebecchi, Bartolich, Stampa, Rinaldi, Grassi, Evangelisti, Zagatti, Vigneri, Calvi, Bianchi, Bindi, Gibelli, Menegon, Bertotti, Peraboni, Sartori, Rivera, De Vecchi ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.